

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>N. 105 DEL 20 Dicembre 2019</b> |   |
| <b>OGGETTO</b>                     | <b>MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2020</b> |

L'anno 2019 il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 14:45, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

| <b>Malavasi Ilenia - Sindaco</b> |   |                         | <b>P</b> |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------|
| <b>Consiglieri</b>               |   | <b>Consiglieri</b>      |          |
| Bagnoli Silvia                   | P | Oleari Maria Chiara     | P        |
| Catellani Martina                | P | Pernarella Mauro        | A        |
| Chiessi Marco                    | P | Rovesti Riccardo        | P        |
| Ghirelli Iliara                  | P | Sacchetti Marco         | P        |
| Giovannini Stefano               | P | Santini Monica          | P        |
| Gocini Samuele                   | P | Sassi Erik              | P        |
| Mora Simone                      | P | Setti Giancarlo         | A        |
| Nicolini Gianluca                | A | Zaccarelli Haingonirina | P        |

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultano altresì presenti:

| <b>Assessori</b>      |   |
|-----------------------|---|
| Dittamo Luca          | P |
| Maioli Monica         | P |
| Marzocchini Gianmarco | P |
| Testi Fabio           | A |
| Veneri Elena          | P |

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE** del Comune Gandellini Stefano.

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Bagnoli Silvia - Gocini Samuele - Santini Monica.



CITTÀ DI  
CORREGGIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 20/12/2019

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2020

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- commi 651 e 652 secondo i quali il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

**VISTO** il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

**VISTO** il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri

di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

**TENUTO CONTO** che:

- il Comune di Correggio ha esteso la raccolta differenziata a tutto il territorio e ha avviato nuove modalità di espletamento dei servizi di raccolta, in particolare dal 1° settembre 2016 è stato dato avvio alla cosiddetta raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati;

- per la realizzazione da parte del Comune di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è stato necessario attuare diverse iniziative straordinarie di verifica delle attribuzioni dei contenitori alle utenze domestiche e non domestiche nonché un certo periodo di sperimentazione;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC- TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2019";

**PRESO ATTO CHE :**

- l'art. 15-bis del D.L. 34/2019 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 del 28 giugno 2019, apporta delle modifiche sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali aggiungendo il comma 15-bis e 15-ter all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

- il comma 15-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, addizionale comunale all'Irpef, IMU e TASI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione ai sensi del comma purchè la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l'invio telematico per i Comuni è il 14 ottobre dell'anno stesso;

- il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi diversi da addizionale comunale all'Irpef, imposta di soggiorno, IMU e TASI, con scadenza fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti relativi all'anno precedente mentre per quelli la cui scadenza di versamento è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio su quanto già versato;

- a causa della crisi economica gli immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali nonché uffici rimangono sfitti per periodi sempre più lunghi e considerato che tali immobili vengono assoggettati ugualmente alla tassa sui rifiuti qualora le utenze dei servizi a rete rimangano attive pur diminuendo la produzione teorica dei rifiuti;

**RILEVATA** la necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) affinché il versamento della seconda rata avvenga sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio su quanto già versato, nonché di riconoscere una riduzione agli immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali nonché uffici che rimangono sfitti e con le utenze attive si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

- 1) Modifica al comma 2 letterab) dell'art. 13 nel seguente modo:  
“ b) 2 dicembre: è liquidato il conguaglio tariffario relativo al periodo gennaio-giugno e l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre”
- 2) Inserimento all'art. 8- Riduzioni ed esenzioni del comma 12) così formulato:  
“12. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche detenuti o occupati a seguito di chiusura o accertata sospensione dell'attività e per le quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 100% sulla parte variabile della tariffa. A tali utenze viene comunque attribuito un contenitore per la raccolta puntuale ma non vengono addebitati gli svuotamenti minimi.”
- 3) Modifica al comma 1 dell'art. 20 - Entrata in vigore del regolamento nel seguente modo:  
“1. le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020”

**CONSIDERATO** che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**PRESO ATTO** che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

**PRESO ATTO** degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile Settore Finanza e Bilancio in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTO** il parere dei revisori dei conti;

Il Consiglio Comunale ha convenuto la trattazione congiunta dei punti 5, 6, 7, 8 e 9 iscritti all'Ordine del Giorno e ha pertanto svolto una discussione unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti;

**SENTITA** la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

**DATO ATTO** che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Simone Mora, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

- 1) di modificare, come indicato in premessa, gli artt. 13 e 20 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.02.2019 come segue:
  - a) Modifica al comma 2 letterab) dell'art. 13 nel seguente modo:  
" b) 2 dicembre: è liquidato il conguaglio tariffario relativo al periodo gennaio-giugno e l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre";
  - b) Inserimento all'art. 8- Riduzioni ed esenzioni del comma 12) così formulato:  
"12. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche detenuti o occupati a seguito di chiusura o accertata sospensione dell'attività e per le quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 100% sulla parte variabile della tariffa. A tali utenze viene comunque attribuito un contenitore per la raccolta puntuale ma non vengono addebitati gli svuotamenti minimi."
  - c) Modifica al comma 1 dell'art. 20 - Entrata in vigore del regolamento nel seguente modo:

“1. le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020”

- 2) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2020;
- 3) di allegare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato, nel testo allegato sub A);
- 4) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - TARI sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Dopodiché,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Simone Mora, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Oleari Maria Chiara  
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Gandellini Stefano  
(Firmato Digitalmente)